



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"**

Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017

Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – CF 91022410863

Mail: [enic810007@pec.istruzione.it](mailto:enic810007@pec.istruzione.it) - [enic810007@istruzione.it](mailto:enic810007@istruzione.it)

Sito Web [www.icguarnaccia.edu.it](http://www.icguarnaccia.edu.it)

I.C. Vincenzo Guarnaccia



Prot. N. 0006819/2021 del 14/10/2021 - In Uscita

Ai Docenti

Ai Genitori

Al Personale ATA

Al DSGA

All'Albo

Alla Commissione elettorale

Oggetto: **Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n. 297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

**VISTE** le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

**VISTA** la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

**VISTA** la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022" contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

**CONSIDERATO** che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

**VISTA** la circolare MIUR con cui il Ministero fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a.s. 2020-21;

**IN ATTESA** della nota regionale di conferma delle date di svolgimento delle votazioni;

## INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Le votazioni si svolgeranno in presenza e sarà previsto un unico seggio ubicato nel plesso “V. Guarnaccia” effettuando l’ingresso dal portone principale (Via Marconi) e lasciando l’edificio dall’uscita laterale (Viale De Nicola). Per le operazioni di voto dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza e prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19:

- L’ingresso a scuola, anche per le elezioni, sarà consentito solo previa esibizione di Green Pass, come da D.L. 111 del 6 agosto 2021 convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021.

- L’ingresso e l’uscita dal plesso saranno espressamente indicati con indicazioni poste all’esterno.

- L’accesso agli edifici sarà contingentato e non sarà possibile fare accedere all’interno dei locali più di un genitore: sarà cura dei collaboratori scolastici regolamentare gli accessi al fine di evitare assembramenti.

- All’interno dell’aula dovrà essere garantito il distanziamento di due metri tra gli scrutatori e gli elettori, per permetterne l’identificazione attraverso la rimozione della mascherina limitatamente al tempo occorrente per il riconoscimento.

- All’interno dei locali sede di seggio dovranno essere garantiti l’aerazione naturale, la pulizia approfondita di ogni ambiente e la disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.

- L’accesso ai locali scolastici sarà consentito sempre nel rispetto delle seguenti condizioni:

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C;

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

Indossare la mascherina.

Al momento dell’accesso ai locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

- Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.

In presenza di un eventuale peggioramento della situazione epidemiologica a ridosso delle giornate previste, le elezioni si svolgeranno in modalità telematica.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

## **ADEMPIMENTI**

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. La Propaganda elettorale è consentita dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. La nomina dei componenti del seggio elettorale avviene entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e il seggio è immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
14. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
15. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
16. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
17. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Si ricorda che, nelle scuole del primo ciclo con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico.

Il CdI è presieduto da uno dei membri della componente genitori eletto dal Consiglio nella prima seduta.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. in tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I<sup>o</sup>, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. **Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere** (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: almeno 20
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

3. Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

### **Modalità di votazione**

- Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti di preferenza**. **I genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di **voto una sola volta**.
- Sarà istituito **n.1 seggio elettorale**.

Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di spoglio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela Rizzotto)